

L. M. M.

ni stipulate con le aziende prevedono il beneficio delle prestazioni assicurative a favore degli impiegati o aventi diritto, per la totalità ovvero fino alla concorrenza delle indennità, e la liquidazione delle prestazioni stesse tramite l'azienda, la quale deve trasmettere all'Istituto la regolare quietanza rilasciata dai beneficiari.

Accade, invece, molto spesso, che le aziende corrispondano direttamente agli interessati quanto di loro spettanza e richiedano, poi, a proprio favore, in nome e per conto dei predetti, la liquidazione delle polizze.

Poiché non sempre riesce possibile indurre le aziende ad attenersi alle disposizioni di legge e contrattuali, e dato che le richieste di liquidazione a favore delle aziende contraenti, in nome e per conto degli interessati, vanno sempre più generalizzandosi, né potendosi, d'altra parte, in questi casi, sospendere le liquidazioni, data la particolare natura dei crediti garantiti dalle polizze, appare evidente la necessità di trovare una soluzione che soddisfi le esi-